

Comune di PALERMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ex art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 e
successive modifiche ed integrazioni

Approvato con atto del Consiglio Comunale n°93 del 16/05/02

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A.1 Finalità del presente regolamento

A.1.1 Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi,
- e) le norme relative ad una corretta gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ai sensi dell' art. 4 Decreto 26 giugno 2000 n. 219;
- f) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i) i servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ex art. 21 punto 5, D.Lgs 22/97.

A.2 Campo di applicazione del presente regolamento

A.2.1 Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi per la gestione dei rifiuti urbani interni ed esterni, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all' art. 21 del D. Lgs. 5/2/1997 n°22, all'intero territorio comunale.

A.2.2 Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13.2.1964, n. 185 e succ.mod. ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

- d) agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966 n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.

A.3 Estensione del diritto di privativa

A.3.1 Il diritto di privativa di cui all'art. 21 del D. Lgs. 5/2/1997 n° 22 è esteso all'intero territorio del centro abitato così come definito dallo Strumento Urbanistico.

A.4 Oggetto e contenuti del presente regolamento

A.4.1 Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti non assimilati agli urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente al trasporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi connessi alla produzione dei rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
- c) i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21, 2° comma, lettera g del D. Lgs. n. 22/1997, fintanto che lo Stato non determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett. D), del d. lgs. n. 22/1997;
- d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le eventuali modifiche delle aree urbane all'interno delle quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani esterni;
- e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti anche al di fuori delle aree urbane entro cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del presente regolamento;
- f) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi urbani (RUP)
- g) le norme atte a garantire una corretta gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- h) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;
- i) le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

A.5 Attività di gestione dei rifiuti svolta dal Comune

A.5.1 Il Comune, in osservanza agli artt. 22 e 23 della Legge n° 142/90, eroga i seguenti servizi:

- a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
- b) servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;
- c) servizio di raccolta ed avvio al trattamento finale dei rifiuti urbani pericolosi;
- d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- e) servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni;
- f) raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;
- g) raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni previa convenzione con i produttori;
- h) raccolta e trattamento finale dei rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità e disponibilità degli impianti;

- i) raccolta e smaltimento dei residui provenienti da impianti di potabilizzazione e provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o con caratteristiche analoghe, previa convenzione con i produttori;
- j) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, previa convenzione con i produttori;
- k) raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari, per conto CONAI.

A.6 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si riportano le definizioni di cui al D.lgs 22/97 ed in particolare:

Rifiuto: si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie di cui all'allegato A) del D.lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;

Raccolta: le operazioni di prelievo cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta Differenziata: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazione merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. 22/97;

Stoccaggio: attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D/15 dell'allegato B del citato D.lgs 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C);

Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;

Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione ad impianti di trattamento;

Trattamento finale: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, il deposito e la scarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato;

Gestione: l'espletamento di tutte le attività inerenti le fasi della raccolta, del trasporto e fino alla fase del trattamento finale del rifiuto;

Ente Gestore: soggetto cui il Comune affida mediante contratto la gestione dei servizi, e lo svolgimento di attività inerenti il presente regolamento e che attiverà la gestione ed eseguirà il contratto mediante organizzazione propria e/o avvalendosi di soggetti terzi di cui resterà pienamente responsabile nei confronti del Comune.

A.7 Classificazione dei rifiuti

A.7.1 Classificazione.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani interni (non ingombranti e ingombranti)", "urbani esterni", "urbani pericolosi", "rifiuti da esumazione ed estumulazione", "speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani", "speciali assimilati agli urbani" e "speciali non assimilati agli urbani".

A.7.1.1 Sono rifiuti urbani interni non ingombranti, oltre i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, quei rifiuti che pur provenendo da insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio riguardano esclusivamente le aree in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza;

A.7.1.2 Sono rifiuti interni ingombranti sia i beni di consumo durevoli, sia i beni di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio costituiti da potature di alberi effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati ed insediamenti civili in genere purché la loro superficie non superi di 3 volte la superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza;

A.7.1.3 Sono *rifiuti urbani pericolosi*:

- a) pile e batterie;
- b) prodotti farmaceutici;
- c) contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile) (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 927),
- d) tutti i rifiuti etichettati col simbolo "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo);
- e) le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);
- f) le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- g) tutti i rifiuti compresi nell'allegato D del D.Lgs 22/97 che siano classificati come urbani per provenienza e comunque tutti i rifiuti che il Ministero dell'Ambiente riterrà classificare come pericolosi, purché urbani per provenienza.

A.7.1.4 Sono *rifiuti provenienti da esumazione e estumulazione* ai sensi del D.Lgs 22/97 i rifiuti derivanti da attività cimiteriali. Essi, ai sensi dell' art. 4 - Decreto 26 giugno 2000 n. 219 devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

A.7.1.5 Sono *rifiuti urbani esterni* quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

A.7.1.6 Sono *rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani*, se e in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

- a) rifiuti da lavorazioni artigianali e/o industriali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d) del D. Lgs. n.22/97;
- b) rifiuti da attività commerciali e/o studi professionali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n.22/97;
- c) rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n.22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 comma 3 lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.

Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:

- a) ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- b) ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7 comma, 3 lett. c) del D. Lgs. n.22/97 derivanti da lavorazioni industriali.

A.7.1.7 I predetti *rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani* in quanto:

- a) rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente Regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del Servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi;
- b) derivino dalle attività individuate con il presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;

- c) rispondano, previa verifica, ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente Regolamento per i rifiuti derivanti da altre attività.

A.7.1.8 Sono *rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani* quei rifiuti che non essendo assimilabili per la loro composizione merceologica non rispondono ai criteri di assimilazione quali-quantitativi appresso individuati.

Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
- b) i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.22/97;
- c) i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n.22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo.

A.8 Divieti

E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per le gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati gli argini, le rive, le sponde.

In caso di inadempienza **del cittadino**, il Sindaco, **su segnalazione dell'Ente Gestore**, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.

B. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

B.1. Premesso che:

ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g del D.lgs 22/97 è compito dei Comuni disciplinare con appositi regolamenti l'assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 2 lett d del suddetto decreto, vengono individuati i seguenti criteri generali di assimilazione in attesa del decreto attuativo previsto dal citato art. 18:

B.1.1 Criteri qualitativi

- 1) Sono assimilabili ai rifiuti urbani per qualità, ai fini della raccolta e dello smaltimento compatibilmente con il sistema organizzativo, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano compresi nell'allegato 1.
- 2) I rifiuti di cui al superiore punto 1) devono provenire dalle seguenti attività, nel rispetto dei criteri quantitativi di cui al successivo punto B.1.2:
 - a) attività agricole di cui all'art. 7 c. 3 lett. a del D.lgs 22/97;
 - b) attività artigianali e/o industriali di cui all'art. 7 comma 3 lett. d del D.lgs 22/97;
 - c) attività commerciali di cui all'art. 7 comma 3 lett. e del D.lgs 22/97 relative a strutture costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato
 - d) attività di servizio di cui all'art. 7 comma 3 lett. f del D.lgs 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 comma 3 lett. h del D.lgs 22/97 individuati ai sensi dell'art. 45 comma 4 lett. c;
 - e) rifiuti provenienti da mense ed attività industriali;
 - f) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del Decreto 26 giugno 2000 n. 219;
- 3) Sono, inoltre, assimilati per qualità ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- d) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- e) servizi scolastici e loro pertinenze;
- f) attività di vendita al dettaglio;
- g) pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pubs, ect.;
- h) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
- i) attività di autotrasporto e simili;
- j) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
- k) attività di vendita di autoveicoli e simili.

B.1.2 Criteri quantitativi

Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e, quindi, della tariffa. Oltre tali quantità (vedi infra, paragrafo B.1.4) i rifiuti, pur essendo assimilati ai fini dell'accettazione presso gli impianti di smaltimento, potranno essere raccolti dall'Ente gestore, previa stipula di contratto col produttore del rifiuto.

Pertanto, tenuto conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21 comma 2 del D.lgs 22/97;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 23 del citato decreto;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

si definiscono i livelli quantitativi riportati per tipologie, sulla base della produzione annua di rifiuti tenendo conto di eventuali produzioni stagionali e/o occasionali ai fini della determinazione della tariffa.

I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali, e di servizio meglio sopra indicati che sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa RSU, con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del servizio pubblico che di altro soggetto debitamente autorizzato.

B.1.3 Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg/mq anno secondo la tabella 4a del D.P.R.n. 158 del 27 aprile 1999 (recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) allegato 2.

a) Criterio quantitativo assoluto

Il criterio quantitativo assoluto fissa le regole quantitative ponderali e/o volumetriche di produzione annua di rifiuti al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al punto B.1.1 vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi come appresso definiti e determinati.

b) Criterio quantitativo relativo

Il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg/mq anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto **B.1.1** e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto **B.1.1** comma 2, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione "rifiuti speciali" per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto **B.1.4**

B.1.4 Valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.2

Valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione.

B.1.4.1 L'assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto **B.1.1, comma 2**, interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui al successivo punto **B.1.4.2**, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.

B.1.4.2 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto **B.1.1, comma 2**, l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q inferiori a:

$$q < 35 \text{ Kg/mq anno}$$

B.1.4.3 Per valori di produttività specifica superiori ai valori sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali ai soli fini della TARSU, ciò comportando il trattamento finale mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U. e successivamente della tariffa.

B.1.4.4 Per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto di 100 Kg = 1 mc.

B.1.4.5 E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

B.1.4.6 E', in particolare, vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento della prevista produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

B.1.5 Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione

B.1.5.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

B.1.5.2 Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente gestore ed ai bisogni dell'utenza.

B.1.5.3 Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al Pubblico Servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal Comune per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.

B.1.5.4 Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, esclusi i rifiuti di imballaggio, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal Comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

B.1.6 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento

B.1.6.1 In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tassa e successivamente tariffa si applicherà la parte fissa della tariffa ed una parte variabile commisurata alla

quantità di rifiuti assimilati, senza alcun beneficio di cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U.. Nelle more dell'avvio del sistema tariffario si procederà per la fattispecie sopra evidenziata ad una decurtazione della tassa da applicare.

B.1.6.2 L'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

B.1.6.3 L'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

B.1.6.4 L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente Regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto **B.1.1**, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - specificazione dell'attività svolta;
 - articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del Codice CER;
 - quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;

B.1.6.5 La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

B.1.6.6 Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune presso l'Ufficio Tributi.

B.1.6.7 Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni dell'Ente gestore, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a tre mesi.

B.1.6.8 L'Ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (Ufficio Tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento e contestualmente, la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa R.S.U. e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'Ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.

B.1.6.9 I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'Ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto **B.1.2**, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio

fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente Regolamento.

B.1.6.10 La certificazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'Ente gestore, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.

B.1.6.11 In esito alla procedura di che trattasi l'Ufficio Comunale procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al Responsabile del Tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.S.U. Trascorso il termine di 60 gg. dall'acquisizione della documentazione o dall'avvenuta integrazione della stessa, la domanda si intenderà comunque accolta.

B.1.6.12 Domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.

B.1.7 Ipotesi di deroga ai criteri di cui al punto B.1.1

B.1.7.1 Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto **B.1.1**, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'Ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto **A.7.1.7**.

B.1.7.2 La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto **B.1.1** del presente Regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte al punto **B.1.6**.

B.1.7.3 La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto **B.1.1**, diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al punto **B.1.4.2** e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal Comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguarda il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.

B.1.7.4 Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'Amministrazione comunale, sentito l'Ente gestore, in forza di parere obbligatorio ma non vincolante, coi medesimi effetti per quanto attiene alla variazione dei ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali (**B.1.5**).

B.1.8 Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali o della classificazione in deroga

B.1.8.1 Nel caso in cui le procedure di cui ai punti **B.1.6** e **7** diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'Ente gestore in regime di mercato, o di altri Enti o Imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di appositi contratti.

B.1.8.2 Copia dei contratti, debitamente sottoscritti, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune.

B.1.8.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio Tributi e, se dovuta, della dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente punto **B.1.6**, fanno fede per il conseguimento del

beneficio della variazione dei ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.

B.1.8.4 In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.

B.1.8.5 Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'Ente gestore, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.

B.1.8.6 Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'Ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio Tributi, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.

B.1.9 Obblighi dell'Ente gestore

B.1.9.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto **B.1.7**, sarà cura dell'Ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente Regolamento.

B.1.9.2 Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente Regolamento, l'Ente gestore comunicherà al competenti uffici del Comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto **B.1.6**, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.

B.1.9.3 Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.

B.1.9.4 Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente Regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso alla loro raccolta ed al loro smaltimento a cura dell'Ente gestore senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'Ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.

B.1.9.5 Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal Gestore del pubblico Servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'Ente gestore è tenuto a comunicare all'Ufficio Comunale competente gli elenchi delle Ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.

C. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI

C.1 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e rifiuti speciali assimilati

C.1.1 Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

C.1.2. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.

Le modalità di svolgimento dei servizi e la loro quantificazione vengono fissate tra l'Ente gestore e l'Amministrazione Comunale nel contratto di servizio.

Gli esercenti dei ristoranti, trattorie, alberghi e bar dislocati nelle località di Mondello e Sferracavallo e talune zone del centro storico e commerciale che saranno specificatamente identificate dall'Ente gestore, appronteranno i rifiuti prodotti nel corso della mattinata, conferendoli direttamente alla bocca del mezzo di raccolta, in concomitanza con il passaggio degli automezzi di raccolta dell'Ente gestore durante la prima fascia oraria del pomeriggio di ogni giorno compresa la domenica.

C.2 Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio

C.2.1 La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'Ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello stato della viabilità.

L'Ente gestore provvederà a posizionare, per conto dell'Amministrazione Comunale, su suolo pubblico le attrezzature ritenute idonee all'assicurazione dell'igiene ambientale quali ad esempio cestini, cassonetti, cassoni scarrabili, rimorchi compattanti, gabinetti pubblici, distributori di kit di raccolta tipo "dog net", transenne, tritacompattatori, campane, strutture per attività di sensibilizzazione sui temi ambientali, ect..

L'Ente Gestore provvederà, a seguito di un apposito studio tecnico, alla fissazione delle postazioni ottimali dei contenitori nel rispetto delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali postazioni andranno rese agevolmente riconoscibili mediante l'uso di adeguata segnaletica orizzontale, sulla stessa è proibita la sosta ed in caso di violazione sarà attivata la rimozione forzata del veicolo, oltre alla irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Al fine dell'installazione della predetta segnaletica orizzontale, l'Ente Gestore è autorizzato a posizionare la necessaria segnaletica verticale di divieto di sosta temporaneo e la segnaletica di delimitazione ed evidenziazione delle zone di lavoro.

Successivamente a tale individuazione la collocazione e lo spostamento dei contenitori potrà essere effettuato solamente dall'Ente Gestore a seguito di revisioni organizzative o su richiesta del cittadino per motivi ritenuti validi dal Gestore, in presenza dei necessari presupposti tecnici. Sul suolo delimitato per il posizionamento dei contenitori e nell'area antistante è vietata la sosta. Il posizionamento dei contenitori potrà interessare, se ritenuto tecnicamente necessario, anche zone ove vige il regime di sosta a pagamento. E' fatto divieto di sosta e di parcheggio di veicoli nelle aree identificate dall'Ente Gestore, con segnaletica orizzontale, per il posizionamento dei contenitori. E' altresì vietata la sosta ed il parcheggio di veicoli in posizione tale da ostacolare e/o ostruire la movimentazione dei contenitori o il loro utilizzo da parte dei cittadini per il conferimento dei rifiuti e/o materiali da riciclare.

I cittadini potranno effettuare il deposito dei rifiuti esclusivamente dalle ore 18:00 alle ore 22:00 dei giorni feriali. I rifiuti vanno depositati, chiusi in sacchetti e non sfusi, esclusivamente dentro i contenitori installati dall'Azienda. E' proibito mettere i rifiuti fuori orario o al di fuori dei contenitori; in deroga è altresì previsto, con apposita Ordinanza Sindacale, variazione agli orari su richiesta motivata da parte di aziende ed uffici pubblici.

Gli addetti ai servizi di Igiene Ambientale coordinati dall'Ente Gestore, gli addetti alla pulizia delle scuole di ogni ordine e grado e gli addetti ai servizi di cura e manutenzione del verde della Ripartizione Ville e Giardini del Comune, sono autorizzati ad utilizzare i contenitori per il deposito dei rifiuti anche al di fuori degli orari previsti;

C.2.2 Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'Ente Gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:

- 200 m nelle zone commerciali e residenziali;
- 500 m nelle zone a minore densità abitativa.

Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di un circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m, misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradella poderale o vicinale d'accesso.

C.2.3 L'Ente Gestore dovrà garantire che il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento abbiano mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione **massima** di 2 giorni e quindi anche ad affrontare **le eventuali** pause domenicali o festive.

C.3 Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia

C.3.1 L'ubicazione dei punti di raccolta può venire cambiata dall'Ente gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico.

La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell'approvazione del Consiglio Comunale.

C.4 Competenze dell'Ente Gestore

C.4.1 L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Ente gestore. L'Ente gestore potrà avvalersi, nei limiti previsti dalla legge, di terzi Consorzi, Società Consortili cui partecipi, controllate anche appositamente costituite, **per** lo svolgimento di fasi dei servizi di competenza del medesimo, ovvero attività strumentali ed accessorie rispetto ai servizi oggetto del presente regolamento, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi da esso derivanti.

C.4.2 In tal senso l'Ente gestore:

- a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare riferimento a:
 - - rifiuti urbani interni ingombranti;
 - - rifiuti urbani interni non ingombranti;
 - - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - - rifiuti urbani pericolosi;
 - - rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - - raccolte differenziate;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce ubicazione dei contenitori e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del Comune e delle esigenze dell'utenza e per tali operazioni, effettuate per conto dell'Amministrazione Comunale, non è soggetto ad alcuna autorizzazione;
- d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e la pulizia dei punti di raccolta;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
- f) provvede al ritiro delle carogne presenti sul suolo pubblico;
- g) è autorizzato a posizionare tramite le squadre dell'Ente Gestore destinate alla pulizia ed alla manutenzione di strade e marciapiedi o alla pulizia delle sedi stradali o delle cunette, per periodi di lavoro che non superino la durata di otto ore, la necessaria segnaletica verticale di divieto di sosta temporaneo ed a chiudere parzialmente al traffico parte della sede stradale con apposita segnaletica per la durata dell'intervento, ed a curare la disciplina del transito veicolare, anche con rimozione dei veicoli indebitamente parcheggiati tramite il soggetto concessionario di tale servizio;

- h) potrà provvedere alla chiusura al transito veicolare a tratti, di porzione di carreggiata stradale lungo il lato Sx o Dx per ogni senso di marcia, occupando la superficie necessaria all'espletamento dell'attività di un turno di lavoro, che costituisce la porzione di cantiere stradale all'interno della quale l'Ente Gestore curerà i lavori di bonifica, pulizia, diserbamento, sfangamento e manutenzione strade. Nei tratti interessati all'esecuzione dei lavori viene imposto il limite massimo di velocità di 40 Km/h. L'area di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata agli automobilisti almeno ml. 100 prima dell'inizio dell'area di intervento e l'andamento della segnaletica di cantiere dovrà essere disposta in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di esecuzione ed attuazione.
- i) è autorizzato al transito di tutti i propri mezzi aziendali sulle corsie riservate al transito dei mezzi pubblici, nelle aree a transito limitato, nelle isole pedonali.

C.5 Caratteristiche e collocazione dei contenitori per R.S.U. e allestimento delle relative piazzole

C.5.1 Nel caso di interventi di sistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole o delle riseghe per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'Ente gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire. L'Ente gestore è autorizzato ad eseguire i conseguenti lavori su strade e marciapiedi tenendo conto dei dovuti spazi necessari per il flusso pedonale nella misura minima di 60 cm. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti, semprechè venga reso entro trenta giorni.

C.6 Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

C.6.1 Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente Gestore.

C.6.2 Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall'Ente Gestore.

C.6.3 I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

C.6.4 Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio di raccolta differenziata.

C.6.5 E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

C.6.6 Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

C.6.7 E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'Ente Gestore, nonché il prelievo dagli stessi del materiale depositato.

C.6.8 E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'Ente Gestore.

C.6.9 E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

C.6.10 E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

C.6.11 E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

C.6.12 L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso.

C.6.13 E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

C.6.14 È vietato gettare sul suolo pubblico, e comunque in ogni luogo o contenitore ove non sia espressamente consentito: carte, stracci, materiali di risulta, residui di cui ci si intende disfare e qualsiasi materiale di rifiuto; chiunque svolge attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile lasciar cadere oggetti, detriti o fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad asportarli ed a pulire perfettamente il suolo stesso.

C.6.15 È vietato l'abbandono su suolo pubblico di rifiuti ingombranti o beni durevoli, con modalità diverse da quelle fissate per il ritiro dall'Ente Gestore, che curerà il ritiro degli stessi dietro richiesta specifica del cittadino.

C.6.16 E' fatto divieto a chiunque di distribuire, anche gratuitamente, sul suolo pubblico volantini; dell'inosservanza risponde sia la persona che effettua la distribuzione, sia il soggetto nel cui interesse la distribuzione è svolta; tale divieto non si applica se i volantini trattano argomenti di natura politica, sindacale e sociale in genere.

C.7 Usi vietati dei contenitori

C.7.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:

- di rifiuti pericolosi;
- di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
- rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti di imballaggio.

C.8 Trasporto e pesatura dei rifiuti

C.8.1 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

C.8.2 I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).

C.8.3 La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento verrà effettuata mediante adeguato bilico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.

C.8.4 La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'Amministrazione comunale.

C.9 Smaltimento finale

C.9.1 Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'Ente gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.

C.10 Accesso agli impianti di smaltimento

C.10.1 L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell'Ente gestore.

C.10.2 Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'Ente gestore:

- a) mezzi e personale appartenenti a Comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti o ad Enti Gestori o terzi soggetti che agiscano per conto dei citati Comuni;
- b) mezzi e personale di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'Ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l'Ente gestore;
- c) mezzi dell'Amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo.

C.10.3 Possono inoltre accedere agli impianti, dietro preventiva autorizzazione dell'Ente gestore:

- a) i mezzi e personale, per motivi di servizio, di manutentori, fornitori, esecutori di lavori, professionisti incaricati;
- b) visitatori esterni.

D. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

D.1 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali

D.1.1 E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.

D.1.2 L'Ente gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo **D.1.1**

D.1.3 I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme vigenti.

L'Ente Gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'Ente gestore e l'Amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.

Rifiuti speciali inerti

Sono classificati rifiuti speciali inerti:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, compresi quelli provenienti da lavori effettuati all'interno delle abitazioni; i rifiuti inerti provenienti da lavori effettuati all'interno delle abitazioni sono da considerare al di fuori del regolamento ed il loro smaltimento avverrà come per gli speciali;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche autorizzate o ad impianti di recupero a norma della legislazione vigente.

Il prodotto della scarificazione potrà essere riutilizzato come sottofondo stradale previa sottoposizione ai test di cessione di campioni significativi prelevati annualmente dalle superfici viarie caratterizzate da un maggior traffico veicolare.

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento. In caso di provato abbandono da parte dei VV.UU. l'Ente gestore provvederà alla rimozione.

Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

Compete all'Ente Gestore lo smaltimento di:

- a) acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento;
- b) residui dell'attività di potabilizzazione e depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).

Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione, e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.

Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente Regolamento sono produttori di rifiuti pericolosi devono comunque darne comunicazione al Comune ed all'Ente Gestore entro 60 giorni. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di

richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

D.2 Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'Ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.

D.3 Rifiuti urbani pericolosi

D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla deliberazione 27/7/1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.

D.3.2 Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

D.3.3 La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge preferenzialmente nei termini seguenti:

- pile e batterie esauste:
l'Ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati preferibilmente presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie;
- farmaci scaduti o non utilizzati:
l'Ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati preferibilmente presso le farmacie;
- contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili:
sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione. L'Ente gestore provvede al posizionamento e svuotamento di appositi contenitori ubicati preferibilmente presso le sedi aziendali;
- Siringhe abbandonate: interventi su chiamate, interventi ciclici nelle zone a rischio.

D.3.4 Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo **D.2.1** anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e i rifiuti di prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).

D.3.5 Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.

D.3.6 Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

D.4 Rifiuti da esumazione ed estumulazione

D.4.1 Con l'art. 7 del D.Lgs n° 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:

- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2 lett. e);
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade cimiteriali (art. 7/2 lett. c).

D.4.2 I rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'art.12 del D.M. n.219 del 26 giugno 2000, necessitano di distinta e adeguata gestione rispetto agli altri rifiuti urbani.

D.4.3 Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, nonché lo zinco di risulta; tali rifiuti potranno essere avviati a discarica. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.

E. INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA.

E.1 Modalità' di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali e/o di energia

E.1.1 Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del D. Lgs n. 22/97.

E. 1. 2 Al fine di cui al precedente comma, gli Uffici coprono con carta riciclata almeno il 50% del loro fabbisogno.

E.1.3 Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al D. Lgs n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'Ente Gestore o la Ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica simile, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dall'Ente Gestore.

E.2 Finalità

E.2.1 La Raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

E.3 Indirizzi generali

E.3.1 L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- del sistema di conferimento e raccolta;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

E.3.2 L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
- l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs n. 22/97;

la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.

E.4 Raccolte differenziate ai fini economico produttivi

E.4.1 Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto **E.3**, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite dall'Ente gestore, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.

E.5 Raccolte differenziate ai fini conoscitivi

E.5.1 Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

E.6 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

E.6.1 L'Ente Gestore, che gestisce il servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti è tenuto:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- ad inoltrare trimestralmente al Comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

E.7 Stazioni ecologiche

E.7.1 Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'Ente Gestore.

Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:

E.7.1.1 IL CENTRO ZONALE DI RACCOLTA (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:

- aree già occupate da campane e cassonetti;
- aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;

- aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.

Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.

Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.

Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.

Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.

Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.

E.7.1.2 IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili preferibilmente da 2000 a 5000 mq circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:

- conferiti dalle utenze domestiche;
- conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
- provenienti dallo svuotamento dei CZR;
- provenienti dalla RD porta a porta.

I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.

Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP -(pile, farmaci, contenitori etichettati);
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.);
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- batterie auto
- oli.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR., dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.

E.7.1.3 I CENTRI SOVRACOMUNALI DI RACCOLTA (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.)

E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:

- l'accesso all'interno degli stessi;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

E.8 Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

E.8.1 Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante Ordinanza comunale, sentito l'Ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:

- si fa obbligo di ridurre convenientemente, i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche.
- si fa obbligo, ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, all'utenza di conferirle ben pressate. In particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non

possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta.

- è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
- è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente gestore.
- è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata;
- è obbligatorio per gli esercizi commerciali, industriali ed artigianali, effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi con le modalità stabilite nel presente regolamento.

E.8.2 Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:

E.8.2.1 per i CZR:

- obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.

E.8.2.2 per i CCR:

- divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).

E.8.3 I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:

imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".

E.9 Individuazione dei rifiuti da raccogliere in maniera differenziata, ai fini del recupero o per pericolosità e modalità di raccolta

E.9.1 Le raccolte differenziate che l'Ente gestore potrà attivare devono essere calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs 22/97 e riguarderanno preferibilmente le seguenti frazioni di rifiuti:

- carta e cartone;
- plastica;
- vetro;
- materiali ferrosi e non ferrosi;

- legno;
- frazione umida;
- indumenti usati;
- imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- beni durevoli di uso domestico;
- rifiuti inerti di origine domestica;
- rifiuti speciali di interesse economico.

La raccolta differenziata dovrà inoltre interessare:

- batterie e pile;
- prodotti farmaceutici;
- contenitori con simboli "t" o "f";
- altri RUP.

E.9.2 Le modalità di raccolta delle frazioni differenziate potranno essere effettuate attraverso i seguenti sistemi, tenendo conto dei diversi fattori: urbanistici, finanziari, socio-economici:

- raccolta mediante contenitori stradali;
- raccolta presso utenze selezionate per ciascuna tipologia di materiale (scuole, uffici pubblici, condomini, mercati, ristoranti, mense, centri commerciali);
- raccolta domiciliare o "porta a porta";
- raccolta presso le stazioni ecologiche (CZR, CCR);
- stazioni mobili;
- raccolta per appuntamento.

Per quanto attiene la raccolta presso le utenze è obbligatorio che gli utenti, compresi i condomini, si facciano carico dell'allocazione dei bidoni destinando per essi uno spazio all'interno delle aree private.

Dovranno altresì curare la pulizia e il corretto uso dei bidoni che, forniti dall'AMIA, restano in proprietà della stessa. I contenitori adibiti alla raccolta saranno forniti in funzione delle varie frazioni merceologiche da conferire secondo la normativa vigente.

E.9.3 Il rapporto contenitore/utente, le caratteristiche volumetriche dei contenitori ed il dimensionamento dei vari sistemi di raccolta vengono definiti dall'Ente gestore tenendo conto di eventuali disposizioni di legge, sulla base degli obiettivi di raccolta e delle produzioni di rifiuto e garantendo comunque una distanza non superiore a 300 m nei centri residenziali e commerciali e 800 m nelle aree a minore densità urbana.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'Ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Il conferimento di rifiuti speciali differenziati alle stazioni ecologiche avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.

E.10 Conferimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale; viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino, in conformità a quanto previsto dal relativo allegato al contratto di servizio vigente.

E.10.2 I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'Ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'Ente gestore per il ritiro.

E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E.10.4 E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

E.10.5 I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
- mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei CCR quando allestiti dall'Ente gestore;
- mediante consegna presso i centri mobili all'uopo istituiti.

E' in ogni caso fatto obbligo ai conducenti giardini, orti o aree piantumate, evitare che le siepi o alberi a confine intralcino il percorso pedonale a ridosso del limite con aree pubbliche restando a loro carico l'onere della relativa potatura.

E.10.6 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza n.° 3072 del 21/07/00 emessa dal Ministro dell'Interno, il rivenditore di beni durevoli per uso domestico può stipulare con l'Ente gestore appositi contratti per il ritiro, recupero e/o smaltimento dei beni in oggetto. Il cittadino che intende disfarsi di un bene durevole provvederà a conferirlo presso i CCR istituiti dall'Ente gestore.

E.11 Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati

E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:

- la raccolta, da parte dell'Ente gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente Regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'Ente gestore;
- i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto **E.8**, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.

E.12 Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

E.12.1 E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio:

- l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.

In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:

- rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;
- bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti;
- imballaggi prodotti da esercizi commerciali.

E.13 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali

E.13.1 Ai sensi dell'art. 6 punti 3 e 5 del D. Lgs. n.95/92 e dell'art. 2 punto 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 392 del 16/05/96 " Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:

- mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
- ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
- consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

E.13.2 Coloro (privati cittadini) che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.

E.13.3 Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.

E.14 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e agli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli.

E.14.1 Chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di batterie per veicoli di qualsiasi tipo, è obbligato a:

- mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio delle batterie usate;
- ritirare e detenere le batterie usate estratte dai veicoli presso i propri impianti;
- consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il Consorzio Obbligatorio delle Batterie usate (COBAT), installi presso i locali in cui è svolta l'attività, un impianto di stoccaggio delle batterie usate a disposizione del pubblico.

E.14.2 I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi organizzato dall'Ente gestore.

E.14.3 Coloro (privati cittadini) che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'Ente gestore.

E.15 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e agli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori

E.15.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del Decreto n.476 del 20/11/97 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'Ente gestore.

E.15.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

E.15.3 Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

E.16 Incentivi

E.16.1 Sono previsti:

- incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati; attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla Raccolta Differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.

F. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

F.1 Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

F.1.2 I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;

- le strade vicinali di uso pubblico;
- i tratti urbani delle strade statali e provinciali.

F.2 Spazzamento e raccolta

F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.

Esso riguarda:

- a) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126;
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- d) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
- e) aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- f) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali:

Il servizio non viene effettuato sulle aree o spiagge date in concessione o in uso temporaneo: Esso rimane a carico dei concessionari.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.

La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei canali e dei litorali è parimenti stabilita dal Comune, sentito l'Ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

L'Ente gestore può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

F.3 Organizzazione del servizio di spazzamento

F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.

F.4 Installazione e uso di cestini portarifiuti

F.4.1 A completamento del servizio di spazzamento, l'Ente gestore provvede per conto dell'Amministrazione Comunale all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

F.4.2 E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

F.5 Carico e scarico di merci e materiali

F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.

F.6 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

F.6.1 E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

F.6.2 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

F.7 Manifestazioni pubbliche

F.7.1 Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, gli Enti pubblici, le associazioni, le aziende, i circoli o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o su aree, locali, impianti privati le cui refluenze sulle aree pubbliche circostanti eccedano gli ordinari servizi, sono tenuti a comunicare all'Ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare.

E' fatto obbligo all'organizzatore o al titolare dell'autorizzazione provvedere direttamente, o attraverso una convenzione con l'ente gestore, alla conclusione della manifestazione alla pulizia delle aree assegnate. A tale scopo, all'atto della richiesta di autorizzazione, il richiedente dovrà depositare all'Amministrazione Comunale una cauzione proporzionata alle superfici impegnate dalla manifestazione, a garanzia dell'effettuazione dei servizi di pulizia, ed onde evitare che alcun onere aggiuntivo gravi sull'ente gestore o sul Comune.

In caso di mancata pulizia delle aree da parte del titolare dell'autorizzazione, l'ente gestore provvederà al ripristino delle condizioni igieniche, con corrispettivo erogato dall'amministrazione comunale, la quale lo defalcherà dalla cauzione versata, e/o con eventuale addebito dei costi sostenuti e non coperti dalla cauzione a carico del titolare dell'autorizzazione o del promotore della manifestazione.

F.7.2 Gli eventuali oneri straordinari e/o relativi ad interventi richiesti dalle Autorità per motivi di Igiene, Sicurezza ed Ordine Pubblico, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'Ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

F.8 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

F.8.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi. E' obbligatorio portare con se la paletta per la raccolta delle deiezioni come da normativa regionale.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'Ente gestore che le smaltirà secondo le vigenti disposizioni sanitarie ricorrendo anche all'interramento controllato nei casi di indisponibilità dell'impianto di incenerimento.

F.9 Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali

F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando contenitori forniti dall'Ente Gestore, nel rispetto del pubblico decoro, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti dal produttore con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

F.9.4 All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

F.10 Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

F.10.1 Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

F.10.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

A tale scopo, all'atto della richiesta di temporanea concessione, il richiedente dovrà depositare all'Amministrazione Comunale una cauzione proporzionata alle superfici impegnate dagli spettacoli di tipo saltuario, a garanzia dell'effettuazione dei servizi di pulizia, ed onde evitare che alcun onere aggiuntivo gravi sull'ente gestore o sul Comune.

In caso di mancata pulizia delle aree adibite agli spettacoli di cui sopra, l'ente gestore provvederà al ripristino delle condizioni igieniche, con corrispettivo erogato dall'amministrazione comunale la quale lo defalcherà dalla cauzione versata, e/o con eventuale addebito dei costi sostenuti e non coperti dalla cauzione a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

F.10.3 Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni e/o relativi ad interventi richiesti dalle Autorità per motivi di Igiene, Sicurezza ed Ordine Pubblico sarà imputata ai gestori delle attività di che trattasi.

F.11 Pulizia dei mercati

F.11.1 I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta per facilitare la raccolta differenziata.

F.11.2 In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'Ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

F.12 Esercizi stagionali

F.12.1 Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'Ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

F.12.2 E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'Ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

F.13 Pulizia dei terreni non edificati

F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

F.14 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

F.14.1 Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.

F.14.2 Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1 non rientrano nei compiti dell'Ente gestore. L'Ente gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale, determinando il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.

F.15 Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie

F.15.1 Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni, per colpire:

- l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;
- l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale;
- il non aver provveduto a pulire un'area pubblica utilizzata quale sede di attività commerciali, mercati, attività ambulanti, fiere, manifestazioni, pubbliche, ect...

F.16 Altri servizi

F.16.1 Ulteriori servizi collaterali al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani saranno regolati, dal punto di vista economico, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio vigente tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore.

F.17 Aree sosta nomadi

F.17.1 L'Ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'Autorità sanitaria territorialmente competente.

G. DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

G.1 Disposizioni finali

G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. n.22/1997 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali.

G.1.2 Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 gg dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione Comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

G.2 Sanzioni

G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art.50, comma 1, del D. Lgs. n.22/1997.

In particolare le violazioni di cui ai punti C,D,E ed F saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600 (da cento Euro a seicento Euro); tale importo sarà raddoppiato nel caso di violazioni di cui al punto F.15.

Sono a carico dei trasgressori le eventuali spese connesse alla rimozione forzata del veicolo ed alla sua custodia temporanea.

L'Ente gestore nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, qualora accerti una situazione di pericolo di inquinamento ambientale o la presenza sul territorio Comunale di discariche incontrollate di rifiuti, dà tempestiva comunicazione al Comune il quale, ricevuta la precitata comunicazione, con propria ordinanza di ingiunzione, inviata per conoscenza anche all'Ente gestore, diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, inviandone copia anche al proprietario del sito (D.M. 25/10/99 n.°471).

Nell'ipotesi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda entro 48 ore dalla notifica dell'ordinanza, inviata – si ripete – per conoscenza anche all'Ente gestore, questi provvederà, surrogandosi al proprietario, alla bonifica del sito inquinato, al suo recupero igienico, alla rimozione di materiali abbandonati sul suolo, al loro smaltimento e comunque a svolgere tutte le attività per il ripristino delle condizioni igieniche.

I costi sostenuti per le suddette attività di bonifica, saranno rendicontati dall'Ente Gestore direttamente a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento al fine di ottenerne il conseguente rimborso.

Il Comune anticiperà all'Ente Gestore detti costi qualora i responsabili non provvedano al pagamento entro 60gg. dalla notifica della fattura da parte dell'Ente Gestore, e nei trenta giorni successivi all'intimazione e messa in mora da parte dello stesso.

Il Comune, in tali casi, potrà rivalersi sui soggetti responsabili dell'inquinamento e/o sui proprietari dei siti inquinati.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 :- ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ALLEGATO 2 :- TABELLA 4/A DEL D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

ALLEGATO 1: - ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali (pneumatici obsoleti limitatamente alle quantità utilizzabili ai fini ingegneristici per la gestione della discarica di rifiuti urbani);
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali;
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Art. 2 del DPR n°915/1 982;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili);
- Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Toner per stampa esaurito, comprese le cartucce;
- Accessori per l'informatica;
- Imballaggi secondari e terziari, conferiti al sistema di raccolta differenziata.